

UOC Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale
Direttore: Dott. Rossella Di Marzio

UOC Amministrazione del Personale
Direttore: Dott. Luigi Franciotti

Email: risorse.umane@aslteramo.it P.E.C.: risorse.umane@pec.aslteramo.it

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna



Prot. n.0089012/22 del 14/09/2022



TRASMISSIONE VIA EMAIL

A tutti i dipendenti

OGGETTO: Indicazioni esplicative delle novità contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

L'INPS con il messaggio 5 agosto 2022 n. 3096 illustra le novità introdotte dal D. Lgs 30 giugno 2022, n. 105, in oggetto indicato e fornisce le prime indicazioni utili per la fruizione dei permessi di cui all' art 33 comma 3 della L.104/92 e dell'art 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001 che sono entrate in vigore dal 13 agosto 2022.

Permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992

L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

Non è superfluo ribadire che "l'eliminazione del referente unico dell'assistenza" riguarda solo ed esclusivamente i permessi di cui all'art 33 della legge 104/1992 e non il congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità.

Congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs n. 151/2001

L'articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell'articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

- introduce il "convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36", della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;

- stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell'unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Si comunica che tutta la modulistica d'interesse è disponibile sul sito web aziendale sotto l'area riservata "Personale Asl" – "Modulistica".

Cordiali saluti.

I Responsabili del procedimento: Dott.ssa Cristina Medori Dott.ssa Maria Misuraca Dott.ssa Claudia Di Giudici

Il Direttore UOC
Amministrazione del Personale
Dott. Luigi Franciotti

Il Direttore UOC
Pianificazione dinamica e sviluppo del personale
Dott.ssa Rossella Di Marzio